

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/01/2006 n. 86
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Non è condivisibile la tesi che, sulla base di una consolidata ma risalente giurisprudenza, ravvisando nell'aggiudicazione il momento del definitivo incontro delle volontà dei contraenti, riconduce il successivo recesso ad un'ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale. Al riguardo va, innanzitutto, segnalato il ripensamento di una parte della giurisprudenza secondo cui, successivamente all'entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici e relativo regolamento generale di attuazione, l'art. 16 del R.D. n. 2440/23, posto a fondamento dell'orientamento pregresso, dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con la specifica nuova normativa riguardante la stipulazione dei contratti. In ogni caso, anche nella giurisprudenza pregressa, si è sempre ritenuto possibile che all'avvenuta aggiudicazione non facesse necessariamente sempre seguito l'esecuzione del contratto dato che, anche nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, vige il principio dell'autotutela decisoria, che consente all'amministrazione di riesaminare, annullare o rettificare atti invalidi, salvo, ovviamente, l'obbligo del risarcimento, ove ne ricorrano tutte le condizioni, per l'eventuale illecito commesso. Tale illecito non può che essere qualificato di natura precontrattuale, dal momento che, anche a voler ritenere già raggiunto, con l'aggiudicazione, l'accordo tra le parti sul contenuto del contratto, il contratto medesimo non può ritenersi ancora efficace e produttivo di effetti, occorrendo la successiva sua stipulazione ed approvazione.